



Agenzia Umbria Ricerche

## BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA PRESSO L'AGENZIA UMBRIA RICERCHE

(Decreto dell'Amministratore Unico n. 89 del 13 dicembre 2022)

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Durata e importo della borsa di ricerca
- Art.3 - Requisiti per l'accesso
- Art. 4 - Domanda di partecipazione alla selezione
- Art. 5 - Prove di ammissione
- Art. 6 - Commissione esaminatrice
- Art. 7 - Valutazione dei titoli e determinazione dei punteggi
- Art. 8 - Graduatoria
- Art. 9 - Obblighi dell'assegnatario della borsa di ricerca
- Art. 10 - Incompatibilità, divieto di cumulo e conflitto di interessi
- Art. 11 - Trattamento dei dati personali
- Art. 12 - Disposizioni finali

- Allegato 1 - Scheda della borsa di ricerca
- Allegato 2 - Modello domanda di partecipazione

---

### Articolo 1 - Oggetto

L'Agenzia Umbria Ricerche indice una selezione per titoli ed esame-colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca, della durata di un anno, finalizzata allo svolgimento di attività formative di studio, ricerca e specializzazione nell'ambito delle attività connesse al programma di attività istituzionale dell'Agenzia ex art. 2 della legge istitutiva dell'Aur (L.R. 30/2000), in favore di laureati che abbiano dimostrato particolare propensione all'approfondimento scientifico, nella materia di seguito specificata e ulteriormente dettagliata nell'Allegato 1 del presente bando:

Codice	Titolo
BR3	EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

### Articolo 2 – Durata e importo della borsa di ricerca

La borsa di ricerca avrà una durata di 12 mesi. Il rinnovo è ammesso solo in via eventuale, per un massimo di ulteriori 12 mesi, subordinato alla verifica del programma delle attività da svolgere e alla valutazione dei risultati raggiunti.

L'ammontare lordo annuo onnicomprensivo della borsa di ricerca è di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00), incluse eventuali spese di partecipazione a seminari, convegni e altri

incontri formativi esterni. Non è previsto l'ulteriore contributo alle spese di alloggio o alle spese di altra natura.

Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate mensili posticipate, previa verifica dell'andamento dell'attività formativa svolta dal beneficiario della borsa. Sull'importo da corrispondere saranno operate le ritenute previste dalla legge.

### Articolo 3 - Requisiti per l'accesso

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi (non appartenenti all'Ue), purché il candidato sia in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento della prova;
- b) non aver compiuto i 35 anni di età;
- c) laurea specialistica (ai sensi del D.M. 509/99) o laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/04) in discipline economiche o statistiche ovvero analogo titolo accademico equivalente, conseguito con votazione non inferiore a 100/110 o equivalente all'interno di una delle seguenti classi di laurea:

CLASSE LM16 Lauree Magistrali in Finanza

CLASSE LM31 Lauree Magistrali in Ingegneria Gestionale

CLASSE LM48 Lauree Magistrali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale

CLASSE LM52 Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali

CLASSE LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia

CLASSE LM59 Lauree Magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità

CLASSE LM62 Lauree Magistrali in Scienze della Politica

CLASSE LM77 Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali

CLASSE LM81 Lauree Magistrali in Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo

CLASSE LM82 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche

CLASSE LM83 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie

L'Aur garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al presente bando e per lo svolgimento dell'intervento messo a bando.

I candidati che, sulla base della domanda di partecipazione, non risultino possedere i requisiti per l'accesso di cui al presente articolo o che abbiano presentato domanda di partecipazione priva di uno degli elementi indicati nell'articolo 3 del presente bando o senza rispettare i termini di cui al medesimo articolo, saranno dichiarati esclusi dalla selezione.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno inviare, unitamente alla domanda di partecipazione, copia del certificato attestante l'avvenuto conseguimento del titolo di studio straniero con l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, unitamente alla traduzione in lingua italiana; la traduzione dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità al fine di consentire la valutazione del *curriculum* accademico del candidato.

In caso di assegnazione della borsa, il candidato dovrà presentare, prima dell'inizio dell'attività di cui alla borsa di ricerca, copia della certificazione attestante il riconoscimento del titolo da parte delle autorità accademiche italiane.

#### Articolo 4 - Domanda di partecipazione alla selezione

La domanda, in carta semplice, dovrà pervenire utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando (Allegato 2), entro le ore 12,00 del 16 gennaio 2023, tramite, indifferentemente:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Aur (orari: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00);
- spedizione postale/corriere, fermo restando che farà fede non la data di invio, ma quella di ricevimento dell'Ufficio protocollo Aur;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aur@pec.it esclusivamente dall'indirizzo di PEC nominalmente attribuito al/candidato/a, mediante messaggio avente come oggetto "Bando borsa di ricerca - domanda di partecipazione". Non sono ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di PEC o inviate in formati diversi dal pdf. La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata.

Alla domanda, debitamente sottoscritta, ciascun candidato dovrà allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione:

- copia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae che evidenzi titoli di studio, esperienze, pubblicazioni utili e pertinenti; il CV deve essere corredato:
  - a) dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (per brevità GDPR) e, in quanto compatibile del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
  - b) della dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000 e dalla contestuale assunzione di responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 DPR n. 445/2000).

Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del/della concorrente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive; qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Aur non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

#### Articolo 5 - Prove di ammissione

La selezione per il conseguimento della borsa di ricerca consta di:

- a) una valutazione dei titoli indicati all'Art. 7 del presente bando, di cui sia comprovato il possesso, operata con riferimento alla loro rilevanza scientifica e pertinenza rispetto ai contenuti dell'attività oggetto della borsa di ricerca;
- b) una prova orale attinente ai temi e alle attività di ricerca oggetto della borsa, volta ad assicurare un'ideale valutazione comparativa dei candidati, ad accertare il possesso delle competenze richieste, nonché l'attitudine alla ricerca scientifica e all'analisi e studio rispetto ai contenuti della borsa.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet di Aur all'indirizzo [www.agenziaumbriaricerche.it](http://www.agenziaumbriaricerche.it). Contestualmente e con le stesse modalità sarà resa nota la data della prova orale, che si terrà presso la sede di Villa Umbra, loc. Pila, Perugia.

I candidati sono tenuti a presentarsi il giorno della prova orale, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun ulteriore avviso. L'assenza del candidato alla prova orale sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Il candidato in situazione di disabilità potrà segnalare le proprie esigenze alla casella di posta elettronica [segreteria@agenziaumbriaricerche.it](mailto:segreteria@agenziaumbriaricerche.it), in modo da poterne tenere conto nell'organizzazione della prova orale, a norma della legge n. 104/1992, così come modificata dalla legge n. 17/1999.

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Ogni comunicazione relativa alla presente procedura sarà effettuata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet di Aur.

Con la presentazione della domanda ciascun candidato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione dei risultati della selezione.

#### **Articolo 6 - Commissione esaminatrice**

La selezione per l'assegnazione delle borse di ricerca sarà affidata ad una commissione, composta secondo i criteri stabiliti dal "Regolamento per l'accesso all'impiego e per il conferimento di borse di studio" dell'Aur.

Per la valutazione di ciascun candidato, la commissione esaminatrice dispone di 30 punti per la valutazione dei titoli e di 30 punti per la prova orale.

La votazione finale è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova di esame.

#### **Articolo 7 - Valutazione e determinazione dei punteggi**

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, considerando la pertinenza rispetto ai temi indicati all'art. 2 del presente bando e sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie di titoli e con i punteggi di seguito indicati:

- a) *Voto di laurea*: 0,8 punti per ogni punto superiore a 100, 2 punti per 110 e lode o equivalente, per un massimo di 10 punti;
- b) *Tesi di laurea magistrale*: fino a un massimo di 3 punti, a seconda dell'attinenza con l'oggetto della borsa;
- c) *Formazione post-laurea e pubblicazioni*:
  - fino a 3 punti per il conseguimento di un diploma post-universitario (Master II livello), secondo il criterio dell'attinenza con l'oggetto della borsa;
  - fino a 10 punti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, secondo il criterio dell'attinenza;
  - fino a 2 punti per eventuali pubblicazioni attinenti all'area disciplinare oggetto della borsa.
- d) *Curriculum*: fino a 2 punti per le attività di studio e formazione e di lavoro non riferibili a titoli già valutati e attinenti con l'oggetto della borsa.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.

L'accesso alla prova orale è subordinato al conseguimento di un punteggio non inferiore a 8 punti nella valutazione dei titoli.

Costituiscono criteri di valutazione della prova orale: la preparazione, le capacità e la competenza dimostrate rispetto ai temi oggetto della borsa, l'attitudine e la particolare propensione alla ricerca, allo studio e

all'analisi scientifica. La prova orale si intende superata con la votazione minima di 21/30. Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 29 punti.

Per il perseguimento degli obiettivi di celerità ed economicità, qualora presentino la domanda di partecipazione alla selezione un numero di candidati che superi le quaranta unità, l'Aur può avvalersi della facoltà di ricorrere a forme di preselezione sulla base del voto del diploma di laurea, secondo quanto previsto all'art. 35 del Regolamento per l'accesso all'impiego e per il conferimento di borse di studio.

#### **Articolo 8 - Graduatoria**

Espletata la prova, la commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito dei candidati, in base alla votazione complessiva ottenuta. L'Amministratore Unico, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e ne dispone la pubblicazione nel sito internet Aur. Tale modalità di pubblicazione costituisce l'unico mezzo ufficiale di pubblicità degli esiti della selezione. Non è previsto l'invio di comunicazioni personali ai candidati vincitori.

La graduatoria della selezione resta aperta per 12 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e potrà essere utilizzata, esclusivamente nell'ambito di analoghi progetti formativi di studio e ricerca, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e in funzione del programma di attività, per ulteriori conferimenti o per la eventuale sostituzione del titolare della borsa di ricerca.

#### **Art. 9 - Obblighi dell'assegnatario della borsa di ricerca**

Il titolare della borsa definisce, con l'Amministratore Unico o con il responsabile scientifico da questi designato, il proprio programma di ricerca, che sarà sviluppato svolgendo l'attività di studio, ricerca e formazione indicata nel bando. Tale attività può comprendere attività di studio, ricerca e formazione presso altri enti, istituzioni e organismi, qualora ciò sia considerato necessario e previsto nel programma di ricerca.

L'attività di formazione correlata alla borsa di ricerca è da intendersi a tempo pieno e prevede una presenza presso la sede dell'Aur non inferiore a 18 ore settimanali.

Il borsista decadrà dal godimento della borsa di ricerca e perderà ogni diritto:

- a) qualora non inizi l'attività nel termine indicato da Aur, ovvero vi rinunci o interrompa l'attività senza il preavviso previsto dalle norme che seguono;
- b) in caso di gravi e ripetute mancanze di natura comportamentale, di irregolare svolgimento dell'attività prevista dal programma di ricerca, ovvero di insufficiente attitudine o interesse all'attività medesima, accertati dal responsabile scientifico della ricerca, ovvero dall'Amministratore Unico;
- c) qualora venga accertato il mancato rispetto di qualsiasi altra specifica disposizione prevista dal bando di selezione.

La dichiarazione di decadenza, che avverrà con provvedimento dell'Amministratore Unico dell'Aur, previo contraddittorio con il borsista, comporterà automaticamente la perdita del diritto alla riscossione della borsa, salvo quanto ancora dovuto in relazione al periodo di attività effettivamente svolta e comprovata.

Qualora il mancato regolare svolgimento dell'attività sia dovuto a certificati motivi di salute o ad altri gravi motivi, la cui valutazione è demandata all'Amministratore Unico, di concerto con il responsabile scientifico della ricerca, il titolare della borsa avrà diritto di proseguire l'attività per un ulteriore periodo di durata pari a quello di accertata mancata attività, con facoltà per Aur di variare il programma di ricerca in accordo con il titolare della borsa.

Il titolare della borsa deve comunicare con congruo anticipo, comunque non inferiore a due mesi, l'interruzione volontaria anticipata della propria attività. L'interruzione comporta la cessazione del pagamento della borsa dalla data di decorrenza dell'interruzione stessa, fatta salva la verifica da parte dell'Amministratore Unico o del responsabile scientifico dell'effettivo svolgimento del programma di ricerca

fino al momento dell'interruzione dell'attività. L'Amministratore Unico dell'Aur ha la facoltà di accordare al borsista l'immediata interruzione dell'attività, con conseguente decadenza dall'assegnazione della borsa.

Alla borsa si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni in tema di borse di studio previste per tali istituti dalle leggi vigenti. Con l'accettazione della borsa di ricerca non verrà in alcun modo a costituirsi una posizione di diritto che possa essere invocata per la trasformazione della borsa stessa in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con l'Aur o con altro ente o istituzione pubblica.

Alla scadenza della borsa di ricerca, i titolari dovranno predisporre una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, che sarà approvata dal responsabile scientifico della ricerca e dall'Amministratore Unico dell'Aur.

Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali predisposti dall'assegnatario della borsa rimarranno di proprietà esclusiva dell'Aur, che ne potrà disporre la pubblicazione e diffusione secondo i propri fini istituzionali, con la menzione dell'autore.

#### **Art. 10 - Incompatibilità, divieto di cumulo e conflitto di interessi**

La dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse rispetto al rapporto da instaurare con l'Aur è acquisita contestualmente all'accettazione della borsa di ricerca.

Il titolare della borsa si impegna a comunicare tempestivamente all'Aur qualsiasi variazione successivamente intervenuta che dovesse comportare il sorgere di situazioni anche potenziali di incompatibilità o di conflitto d'interessi, rispetto a quanto precedentemente dichiarato all'atto di accettazione della borsa di ricerca stessa.

Nel caso in cui l'incompatibilità o il conflitto d'interessi si verifichi in momento successivo, tale situazione comporta la decadenza immediata della borsa di ricerca assegnata, salvo il superamento della causa di incompatibilità o del conflitto di interesse entro e non oltre la data indicata dall'Aur.

La borsa di ricerca di cui al presente bando è incompatibile con:

- a) la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato subordinato, ovvero attività professionale ferma restando la possibilità di collocazione in aspettativa;
- b) la contemporanea fruizione di altre borse di studio o di assegni di ricerca;
- c) la frequenza a corsi di laurea, dottorato o specializzazione post-laurea qualora gli obblighi di frequenza non consentano lo svolgimento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

I dati personali e particolari forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale procedimento di gestione della posizione dei vincitori.

La comunicazione dei dati personali richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

I suddetti dati saranno custoditi e trattati secondo quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione i candidati autorizzano l'Aur a trattare i dati personali per le finalità sopra specificate.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali**

Il responsabile del procedimento, ai sensi della art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene individuato nel prof. Alessandro Campi, Amministratore Unico dell'Aur.

Per ogni informazione relative al presente bando è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [segreteria@agenziaumbriaricerche.it](mailto:segreteria@agenziaumbriaricerche.it).

f.to Prof. Alessandro Campi

**Allegato 1 – Schede delle borse di ricerca**

<b>BORSA DI RICERCA BR3 EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE</b>	
Titolo di studio richiesto	<p>Laurea specialistica (ai sensi del D.M. 509/99) o laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/04) in discipline economiche o statistiche ovvero analogo titolo accademico equivalente, conseguito con votazione non inferiore a 100/110 o equivalente all'interno di una delle seguenti classi di laurea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CLASSE LM16 Lauree Magistrali in Finanza</li> <li>▪ CLASSE LM31 Lauree Magistrali in Ingegneria Gestionale</li> <li>▪ CLASSE LM48 Lauree Magistrali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale</li> <li>▪ CLASSE LM52 Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali</li> <li>▪ CLASSE LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia</li> <li>▪ CLASSE LM59 Lauree Magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità</li> <li>▪ CLASSE LM62 Lauree Magistrali in Scienze della Politica</li> <li>▪ CLASSE LM77 Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali</li> <li>▪ CLASSE LM81 Lauree Magistrali in Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo</li> <li>▪ CLASSE LM82 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche</li> <li>▪ CLASSE LM83 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie</li> </ul>
Conoscenze e competenze richieste	<p>Il candidato deve possedere buone conoscenze nelle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ macroeconomia</li> <li>▫ gestione ed elaborazione dati con strumenti software di analisi statistica</li> <li>▫ fonti statistiche e amministrative per l'analisi del commercio internazionale su base territoriale</li> <li>▫ elementi di base dei processi e delle strategie di internazionalizzazione delle imprese</li> </ul>
Ambiti e attività di ricerca	<p>Il programma di ricerca prevede lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ ricognizione delle fonti informative e della produzione scientifica sui temi attinenti al programma di ricerca;</li> <li>▫ raccolta e sistematizzazione basi dati provenienti da istituti e centri di ricerca nazionali e regionali e da associazioni datoriali;</li> <li>▫ indagini, analisi, elaborazioni dati previste nel programma di ricerca;</li> <li>▫ partecipazione a seminari e convegni organizzati dall'Agenzia e da altri soggetti;</li> <li>▫ partecipazione alle attività formative proposte nell'ambito del programma della borsa;</li> <li>▫ elaborazione di un rapporto finale di ricerca sul tema della borsa.</li> </ul>